

TRIBUNALE DI VERONA

Sezione Fallimentare

*Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi da
Sovraindebitamento*

ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 14/2019

Ricorrente: Sig. Warnakulasuriya Fernando Suresh Gayan Kumar

*Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona
Iscritto al N. 3 dell'elenco presso il Ministero di Giustizia*

Procedura n. 35/2022 – Gestore nominato: Rag. Claudio Zavarise



INDICE

1. Dati anagrafici
2. Premessa
3. Cenni storici e cause dell'indebitamento
4. Analisi della situazione debitoria e ragioni dell'incapacità di adempiere
5. L'attivo patrimoniale
6. Procedure esecutive mobiliari ad oggi pendenti
7. Posizione fiscale
8. Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
9. Indicazioni dell'esistenza di crediti impignorabili
10. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente
11. Contenuto della proposta
12. Conclusioni



1. Dati anagrafici

Debitore

Warnakulasuriya Fernando Suresh Gayan Kumar
nato in SRI LANKA (EE)
il 17/02/1981
residente a Verona (VR)
Via Vitruvio n. 7
C.F.: WRNSSH81B17Z209D
e-mail : sureshf40@gmail.com

Gestore nominato

Rag. Claudio Zavarise
nato a Negrar (VR)
il 27/09/1961
con Studio in Verona
Via A. Dominutti n. 20
C.F.: ZVRCLD61P27F861Z
Pec: claudiozavarise@odcecverona.it

2. Premesse

Il sottoscritto Warnakulasuriya Fernando Suresh Gayan Kumar come sopra generalizzato,

PREMESSO

- Che, come precisato più avanti, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e/o sopraggiunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte; tale situazione ha reso di fatto impossibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originarie o previste per legge;
- Di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 121 del D.Lgs. n. 14/2019;
- Di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuna delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 ovvero ex titolo IV capo II e titolo V capo IX del D.Lgs. n. 14/2019;
- Che conseguentemente ha depositato in data 10/05/2022, presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona (di seguito per brevità OCC) la richiesta di nomina del professionista incaricato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;
- Che con dispositivo n. 47 del 16/06/2022 (allegato sub. 1) il Referente dell'OCC dell'ODCEC di Verona Dott. Francesco Abate, ha proceduto:
 - alla nomina del gestore nella persona del Rag. Claudio Zavarise, iscritto nell'elenco dei gestori della Crisi presso il Ministero della Giustizia con il progr. n. 4955 e sopra generalizzato, il quale ha provveduto ad accettare l'incarico in data 17/06/2022 (allegato sub. 2),
 - ad attribuire nel contempo alla procedura presso l'OCC il n. 35/2022;
- Che l'indebitamento complessivo ammonta ad euro 53.158,02 come da elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (allegato sub. 3) oltre alle spese di procedura



quantificate dall'OCC (allegato sub. 4) al netto dell'acconto versato di euro 200,00 (allegato sub. 5);

- Che l'attivo disponibile e realizzabile è poco significativo (allegato 6);
- Che l'attivo messo a disposizione della presente proposta di accordo è pari ad euro 16.398,63 (allegato sub. 7)
- Di non aver compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni;
- Di aver presentato dichiarazione dei redditi nell'ultimo triennio per il solo anno 2019 con modello 730/2020 in quanto essendo titolare di reddito solo da lavoro dipendente è stato esonerato da tale adempimento per gli anni successivi; si allega allo scopo copia del mod. 730/2020 e delle CU/2021 e CU/2022 per gli anni 2019-2020-2021 (allegati sub. 8-9-10)
- Che per meglio rappresentare la proposta ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 14/2019, oltre ad allegare la prevista Relazione dell'OCC di cui all'art. 68 del D.Lgs. 14/2019, espone quanto segue:

3. Cenni storici e cause dell'indebitamento

Nel 2012 io e mia moglie, che già risedevamo da tempo a Verona, abbiamo avuto il nostro secondo figlio, ma dopo 6-7 mesi ha iniziato ad accusare delle crisi epilettiche per le quali dopo alcuni consulti medici ci fu suggerito di procedere con della semplice fisioterapia. Dopo aver passato ancora alcuni mesi nel corso dei quali la situazione continuava a peggiorare, a fine del 2013 ci siamo decisi di tornare in Sri Lanka per cercare una cura adeguata. Ci abbiamo provato per circa tre anni con diversi dottori ma senza risultati significativi e spendendo quasi 50.000 euro (allegati da sub 11 a sub 18) poiché le visite mediche gli ospedali ed i farmaci erano tutti a pagamento. Dopo quel periodo ci siamo rassegnati e nel 2017 siamo tornati in Italia per poter guadagnare a sufficienza per pagare i debiti accumulati nel frattempo visto che le spese erano tante ed i guadagni molto pochi. Ora dal 2017 nostro figlio è riconosciuto invalido al 100%, mia moglie non può lavorare perché lo deve accudire costantemente ed io sono l'unico che lavora per mantenere la famiglia. Con il reddito che ritraggo dal lavoro, nonostante la percezione anche dell'assegno di accompagnamento per il figlio disabile da parte di mia moglie e del ICDa dell'ASL n. 9 per Impegnativa Cura Domiciliare da parte mia, non guadagno a sufficienza per poter mantenere la famiglia e ripagare anche i debiti pregressi. Una finanziaria ha ottenuto l'assegnazione del 1/5 dello stipendio e con quel che rimane non sono in grado di pagare nulla alla seconda finanziaria.

In tale pesante situazione finanziaria è evidente che non sono in grado di far fronte alla ingente mole di debiti, e pertanto, mi sono deciso a presentare la presente istanza.

4. Analisi della situazione debitoria e ragioni dell'incapacità ad adempiere

La situazione debitoria complessiva viene di seguito riassunta:



		capitale	interessi	totale	Prededuzione	Privilegio	Chirografo
Omega Intermedia di Rizzi Obler		1.268,80		1.268,80		1.268,80	
IFIS NPL Investing	Finanziaria	25.575,56		25.575,56			25.575,56
Tiberius SPV	Finanziaria	26.313,66		26.313,66			26.313,66
				-			
	TOTALI	53.158,02	-	53.158,02	-	1.268,80	51.889,22

Relativamente alla suesposta posizione debitoria si deve far rilevare che di fatto, se si escludono i debiti verso Omega Intermedia quale advisor per la presente procedura, i debiti sono riconducibili a prestiti concessi da istituti di credito e finanziarie che sono servite per pagare le cure mediche del secondo figlio e sostenere i bisogni della famiglia in quel periodo.

Le ragioni dell'incapacità ad adempiere sono quindi evidentemente da ricercare nella necessità di mantenere la famiglia e pagare le ingenti spese mediche per il secondogenito nel periodo che va dalla fine del 2013 al 2016.

5. L'attivo patrimoniale

L'attivo disponibile e realizzabile è costituito esclusivamente dalle poche risorse presenti sul c/c Bancoposta al 20/02/2023 (euro 798,63 per l'esattezza) (allegato sub. 19)

Ad eccezione quindi del saldo del c/c di circa 798,63 euro, l'attivo è inesistente.

Ad integrazione dell'attivo certo come sopra identificato, posto che l'assegno di accompagnamento per il figlio disabile al 100%, integrato dall'ICDa della Regione Veneto erogato dall'ASL n. 9, sono impignorabili in quanto strettamente necessari alla gestione e cura del disabile, vi è comunque la disponibilità a mettere a disposizione, per la durata di quattro anni, parte della propria retribuzione nella misura seguente:

Stipendio mensile medio base attuale (calcolato al netto di erogazioni e bonus straordinari che non sono entrate certe e stabili bensì occasionali) circa 1.735,00 euro

Assegno unico per i figli (ex assegni familiari) circa 410,00 euro

Totale entrate circa 2.145,00 euro

A dedurre spese mensili di sostentamento (come indicato oltre) per circa 1.820,00 euro

Quota disponibile mensile per circa 325,00 euro

La somma disponibile quindi nel quadriennio risulterebbe pari ad euro 15.600,00 circa.

Riepilogando, quindi, l'attivo liquido e disponibile nel quinquennio sarebbe il seguente:

C/C bancoposta 798,63

Quota stipendio per 48 mesi 15.600,00

21

Attivo complessivo

16.398,63

6. Procedure esecutive mobiliari ad oggi pendenti

A tutt'oggi nei confronti del ricorrente pende la seguente procedura esecutiva mobiliare:

Pignoramento di quota dello stipendio per la quota di un quinto pari mediamente a circa euro 340,00 a favore di IFIS NPL Investing Spa e trattenuta direttamente dallo stipendio del ricorrente (allegato sub. 20)

A tal proposito appare opportuno rilevare come a mente dell'art. 67 comma 3 del D.Lgs. 14/2019, sia prevista la falcidia e la ristrutturazione dei debiti assistiti dalla cessione/pignoramento del quinto dello stipendio risolvendo il dubbio circa la sua applicabilità in vigore della precedente normativa di riferimento ovvero la L. 3/2012, anche se già allora una parte della giurisprudenza di merito (ex multi Trib. Di Verona, Trib. di Siracusa, Trib. di Firenze e Trib. di Grosseto) avevano più volte statuito che sia i crediti assistiti da cessione del quinto dello stipendio sia le esecuzioni nei confronti di terzi aventi ad oggetto il quinto dello stipendio erano crediti falcidiabili all'interno delle procedure di sovraindebitamento.

Conseguentemente il decreto di apertura della procedura dovrebbe esprimersi in maniera specifica sul tema con le indicazioni per l'OCC circa le formalità per le comunicazioni al creditore.

7. Posizione fiscale

Il sottoscritto in quanto percettore di solo reddito da lavoro dipendente non è obbligato a presentare alcuna dichiarazione fiscale ancorché per l'anno 2019 abbia presentato volontariamente il mod. 730/2020.

8. Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori

Non risulta alcun atto impugnato dai creditori.

9. Indicazione dell'esistenza di debiti impignorabili

Mia moglie, quale richiedente, è destinataria dell'assegno di accompagnamento erogato dall'INPS per il figlio minore disabile (allegato sub 21) integrata da assegno ICDA dell'Asl n. 9 a mio nome (allegato sub. 22) per il medesimo figlio. Tali trattamenti in quanto forme di trattamento assistenziale sono finalizzati a garantire il minimo vitale al soggetto percipiente e come tali risultano impignorabili ed oltremodo indispensabili per poter provvedere adeguatamente ai bisogni dell'invalido. Fra la situazione debitoria non è presente alcun rapporto che rientri fra i crediti di cui all'art. 545 cpc.

10. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente



Posto che il sottoscritto ha un nucleo familiare composta oltre che da se medesimo anche del proprio coniuge e di due figli minori (allegato sub. 23) di seguito si espone tabella riepilogativa delle spese necessarie al sostentamento che hanno formato oggetto di determinazione della somma residua disponibile per i creditori a sostegno dalla presente proposta come indicato al precedente punto 5:

Elenco spese mensili necessarie al sostentamento			
Affitto	(allegato 24)	450,00	
vitto		550,00	
spese utilizzo auto	(allegato 25)	180,00	
Utenze luce acqua gas e telefono	(allegato 26)	235,00	
Spese scolastiche figli	(allegato 27)	225,00	
Spese condominiali	(allegato 28)	180,00	
	totale parziale	1.820,00	
Spese assistenza e cura figlio disabile		1.315,00	
	Totale spese	3.135,00	
Stipendio base		1.735,00	
Assegno unico figli		410,00	
Assegno accompagnamento e ICDA figlio disabile		1.315,00	
	Totale entrate	3.460,00	
Somma Disponibile		325,00	

Pur non avendo autovettura propria, essendo il luogo di lavoro in provincia di Verona e non in città, si è costretti ad utilizzare auto messa a disposizione gratuitamente dal cognato non potendone acquistare una (allegato sub 25) purchè naturalmente si paghino le spese di utilizzo (carburante, manutenzioni e assicurazione). Le spese annuali mensilizzate sono quelle come sopra indicate. Le spese scolastiche del figlio primogenito si rendono necessarie poiché ha problemi di apprendimento della lingua e manifesta difficoltà nello studio evidenti, è già stato bocciato e quindi necessita di maggiori attenzioni affinché termini gli studi.

11. Contenuto della proposta

Il sottoscritto, tenuto conto dell'attivo disponibile e messo a disposizione come indicato al punto 5 nonché della posizione debitoria di cui al punto 4 propone la definizione dell'indebitamento complessivo mediante un piano del consumatore che prevede la formazione di apposite classi ed assegnazione alle medesime della relativa percentuale di soddisfazione come segue:

Debiti in prededuzione, pagamento al 100% per	€	1.718,55
Debiti in privilegio (per assistenza dell'advisor)	€	1.268,80
Debiti al chirografo 25,846%,	€	<u>13.411,28</u>
Totale debiti pagati	€	16.398,63



Il pagamento dei debiti in prededuzione, per quanto riguarda il compenso OCC, potrà avvenire, entro 3 mesi dall'omologa ovvero al termine del piano su disposizione del Giudice a norma dell'art. 71 comma 4 del D.Lgs. 14/2019, il pagamento del privilegio potrà avvenire in 4 rate mensili di euro 317,20 a decorrere dal quarto mese dall'omologa al fine di permettere al debitore di effettuare la provvista per il pagamento della prededuzione, mentre il pagamento dei debiti chirografari avverrà in 41 rate mensili di euro 327,10 ciascuna decorrenti dall'ottavo mese dall'omologa. Su tutti i pagamenti dilazionati non verrà riconosciuto alcun interesse per oggettiva incapienza.

Al fine di una migliore esposizione dei singoli debiti e della loro collocazione nella graduatoria dei pagamenti si espone il seguente prospetto riepilogativo:

	capitale	interessi	totale	Pagamento	%	Dettaglio pagamenti		
						3 mese	4 rate	41 rate da
1. Prededuzione			1.718,55	1.718,55	100,00%			
Oneri procedura OCC	1.718,55		1.718,55	1.718,55	100,00%	1.718,55		
2. Privilegio al 100%			1.268,80	1.268,80	100,00%			
Omega Intermedia di Rizzi Obler	1.268,80		1.268,80	1.268,80	100,00%		317,20	
3. Chirografo al 25,85%			51.889,22	13.411,28	25,85%			
IFIS NPL Investing	25.575,56		25.575,56	6.610,26	25,85%			161,23
Tiberius SPV	26.313,66		26.313,66	6.801,02	25,85%			165,88
TOTALI	54.876,57	-	54.876,57	16.398,63		1.718,55	317,20	327,10

12. Conclusioni

Per tutto quanto sopra, ed avuto riguardo anche alla Relazione rilasciata dal Gestore della Crisi incaricato (allegato sub. 29) il sottoscritto Warnakulasuriya Fernando Suresh Gayan Kumar

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Verona Adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della Crisi da Sovraindebitamento previsti dall'art. 2 lettera c) D.Lgs. 14/2019, Voglia:

- emettere decreto di ammissione alla procedura del piano del consumatore ex art. 70 primo comma del D.Lgs. 14/2019 disponendo la comunicazione della proposta formulata, del piano proposto e del decreto medesimo ai creditori nei termini di Legge,
- disporre l'idonea forma di pubblicità di cui sempre all'art. 70 primo comma del D.Lgs. 14/2019, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi,
- disporre il divieto di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento
- disporre la cessazione di ogni effetto delle trattenute e/o cessioni del quinto in favore dei creditori procedenti e nello specifico di IFIS Npl Investing Spa
- disporre il divieto al consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.



Nella denegata ipotesi di non ammissibilità della presente domanda, si chiede inoltre la conversione della procedura richiesta nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 e seguenti del D.Lgs. 14/2019, con l'assegnazione di un congruo termine per l'aggiornamento della relativa documentazione.

Verona lì, 2 maggio 2023

Warnakulasuriya Fernando Suresh Gayan Kumar



Allegati:

1. Nomina gestore della crisi n. 35 del 16-06-2022
2. Dichiarazione di accettazione ed indipendenza del gestore designato
3. Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
4. Preventivo Spese OCC
5. Acconto Spese OCC
6. Elenco dei beni del debitore
7. Attivo a servizio della proposta di accordo
8. Mod. 730/2020 relativo all'anno 2019
9. CU/2021 relativa all'anno 2020
10. CU/2022 relativa all'anno 2021
11. Documento di spesa medica
12. Documento di spesa medica
13. Documento di spesa medica
14. Documento di spesa medica
15. Documento di spesa medica
16. Documento di spesa medica
17. Documento di spesa medica
18. Documento di spesa medica
19. Lista movimenti con saldo Bancoposta al 20.02.2023
20. Copia busta paga febbraio 2023 per ritenuta IFIS NPL
21. Indennità accompagnamento INPS
22. ICDa ULS n. 9
23. Dichiarazione sostitutiva di certificazione stato famiglia
24. Estratto AdE registrazione Contratto affitto
25. Copia concessione in uso autovettura del cognato
26. Spese utenze
27. Spese scolastiche figli



28. Spese condominiali

29. Relazione del Gestore dell'OCC dell'Odcec di Verona

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'N' followed by a horizontal line.

N. 164/2023 R.G. P.U.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il giudice designato, Francesco Bartolotti,

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ai sensi degli artt. 65 e ss. C.C.I.I. da parte di **Suresh Gayan Kumar WARNAKULASURIYA FERNANDO** con ricorso depositato a mezzo del Gestore della Crisi, ragioniere Claudio ZAVARISE, in data 08.06.2023;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

vista la proposta con piano di ristrutturazione dei debiti depositata in data 08.06.2023 dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC di Verona, ragioniere Claudio ZAVARISE;

vista la relazione particolareggiata del piano depositata dal Gestore della Crisi ai sensi dell'art. 70 sesto comma C.C.I.I.;

rilevato che con decreto di ammissione della procedura emesso ai sensi dell'art. 70 primo comma C.C.I.I. in data 08.08.2023 (deposito in data 17.08.2023) si è dato atto:

- che sussiste la competenza dell'adito Tribunale *ex art* 27 secondo comma C.C.I.I., atteso che il ricorrente risulta residente in Comune di Verona (VR), in via Vitruvio n. 7;
- che sono stati allegati al ricorso introduttivo tutti i documenti indicati dall'art. 67 secondo comma C.C.I.I., oltre alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dall'art. 68 secondo e terzo comma C.C.I.I.;
- che il ricorrente riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) C.C.I.I. e che dunque sussiste il presupposto soggettivo per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi promosso;
- che sussiste lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, avuto riguardo al suo reddito mensile, alla mancanza di un apprezzabile attivo patrimoniale liquidabile e all'entità dei debiti;

- che non ricorre nessuna delle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.;

rilevato che il Gestore della Crisi ha provveduto agli adempimenti di pubblicazione e comunicazione della proposta e del piano di ristrutturazione in esame ai sensi dell'art. 70 primo C.C.I.I. e che non risultano pervenute osservazioni da parte dei creditori, come attestato dal Gestore della Crisi in data 14.11.2023;

ritenuto nel merito che la proposta (ed il piano) di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Suresh Gayan Kumar WARNAKULASURIYA sia da accogliere;

ritenuto in particolare:

- che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 primo comma lettera c) C.C.I.I. poiché il ricorrente risulta gravato da debiti per la somma complessiva di circa 53 mila euro (oltre spese di procedura), di cui il maggior importo deriva dalla mancata restituzione delle rate di due finanziamenti accesi nel corso dell'anno 2013 con Unicredit ed Agos Ducato per un importo capitale originario rispettivamente di euro 20 mila e di euro 14 mila; le due linee di finanziamento risultano contratte poco dopo la nascita del secondo figlio, al quale sono state diagnosticate patologie tali da determinarne il riconoscimento, a decorrere dall'anno 2017, di invalidità civile al 100%; per dichiarazione del ricorrente, ritenuta attendibile dal Gestore in ragione della documentazione offerta in comunicazione, i finanziamenti si sono resi necessari per le spese sanitarie sostenute a favore del figlio; allo stato risulta dunque maturato un debito complessivo per i finanziamenti menzionati superiore ad euro 50 mila; emergono inoltre esposizioni per tasse automobilistiche non pagate e per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, di importo complessivamente modesto; a fronte di detta esposizione debitoria, il ricorrente e l'intero nucleo familiare costituito anche dalla coniuge e due figli minori, può allo stato fare affidamento esclusivamente sulla propria retribuzione lavorativa, dichiarata dal ricorrente in euro 1.735,00 al mese per dodici mensilità (oltre alla modesta provvista del conto corrente ed agli assegni per la prole e l'invalidità del figlio Thisuru WARNAKULASURIYA FENRNADO, nato in data 16.11.2012) e ritenuta dal Gestore attendibile sulla base della documentazione in atti; risulta da tali circostanze del tutto evidente che il ricorrente non disponga di risorse economiche sufficienti a consentire di far fronte regolarmente ai debiti maturati e versi quindi in condizione di sovraindebitamento;
- che il ricorrente è da considerare consumatore, atteso che l'esposizione debitoria risulta maturata per aperture di linee di credito richieste per soddisfare necessità familiari e dunque per scopi estranei ad attività professionale o imprenditoriale;

- che il ricorrente risulta non avere goduto di esdebitazione nei cinque anni precedenti il deposito del ricorso, né ha determinato la propria condizione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o frode, secondo quanto accertato dal Gestore della Crisi;
- che secondo quanto verificato dal Gestore della Crisi in relazione al merito creditizio, l'importo del primo finanziamento, acceso con Unicredit, era da ritenere in linea con la capacità economica del ricorrente, che all'epoca poteva contare su un maggior reddito mensile, pari a circa euro 2.100,00 al mese; il Gestore della Crisi ha invece ritenuto non sussistenti i criteri di superamento del test in ordine al merito creditizio in relazione al secondo finanziamento, concesso sempre nell'anno 2013 da Agos Ducato, poco dopo Unicredit, allorquando il ricorrente poteva godere di un minor reddito, già gravato da rate mensili di circa 480,00 al mese; deve quindi concludersi che detto il menzionato istituto erogante non abbia operato una adeguata valutazione delle capacità reddituali del contraente;
- che il ricorrente risulta meritevole di accedere al piano di ristrutturazione in esame; deve infatti affermarsi che il requisito della meritevolezza sia ravvisabile quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole – di poter pagare ogni debito alla scadenza e quando si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una condotta colposa; nel caso in esame deve escludersi che Suresh Gayan Kumar WARNAKULASURIYA, quando ha contratto i finanziamenti summenzionati, abbia con colpa grave determinato il proprio sovraindebitamento, peraltro emergente solo dopo l'accensione del secondo finanziamento, tenuto conto dell'impellenza delle spese sanitarie del figlio minore disabile; appare inoltre ragionevole la prospettazione in ordine alla impossibilità ad aumentare le fonti di reddito a disposizione del nucleo familiare mediante reperimento di un'occupazione lavorativa anche da parte della moglie, a causa delle necessità di assistenza connesse alla gravità delle condizioni di salute del figlio medesimo; in ogni caso, anche volendo ravvisare un comportamento imprudente del ricorrente nell'aver fatto ricorso al credito (in particolare con il secondo finanziamento), sopravvalutando le proprie capacità economiche possono comunque escludersi profili di colpa grave ove si apprezzi in modo adeguato la condotta negoziale dell'ente finanziatore nell'accordare un prestito poco dopo quello concesso da Unicredit senza una approfondita verifica preliminare, quindi dimostrando di avere compiuto in modo superficiale un giudizio di valutazione positiva sulla quale lo stesso ricorrente deve avere fatto ragionevolmente affidamento;
- che non vengano in rilievo specifici problemi di valutazione sulla convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del

debitore, tenuto conto della previsione di un lasso temporale di quattro anni di procedura nel corso del quale è proposto l'accantonamento di una quota di reddito pari all'importo di € 325,00 mensili, dunque più dilatato nel tempo rispetto ad una procedura di liquidazione di tre anni, nonché tenuto conto dell'assenza di contestazioni sulla convenienza da parte dei creditori; in ogni caso, occorre tenere presente che il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile, né mobile registrato; neppure lo stesso ha a disposizione provviste significative

- che il Gestore della Crisi ha dato conto nel piano delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e della propria figlia mediante il richiamo alle indicazioni da questo ricevute, per un ammontare complessivo mensile di € 1.820,00, che può essere ragionevolmente assunta, tenuto conto della necessità per il ricorrente di condurre in locazione un alloggio, per il quale allo stato sostiene la spesa mensile di € 450,00; pertanto, tenuto conto del reddito medio mensile netto nell'attuale disponibilità del ricorrente Suresh Gayan Kumar WARNAKULASURIYA, per un importo di € 1.735,00, oltre € 410,00 di Assegno Unico Universale (nonché oltre all'assegno di invalidità a favore del figlio, da considerare destinato alle di lui esigenze di cura ed assistenza), il piano - dal ricorrente proposto nei termini di un versamento di € 325,00 al mese, prolungato per un periodo di 4 anni - risulta preferibile all'alternativa liquidatoria nella misura in cui, in tale diverso scenario, il ricorrente non potrebbe verosimilmente mettere a disposizione dei creditori ulteriori risorse rispetto ad una rata di importo assai modesto (comunque non superiore a quello proposto nel piano) per un periodo di tempo non superiore alla durata di tre anni prevista per la procedura di liquidazione controllata di cui agli artt. 270 e ss. C.C.I.L.; pertanto ne conseguirebbe una soddisfazione dei creditori presumibilmente non integrale e sensibilmente inferiore rispetto alla proposta qui in esame;

ritenuta pertanto l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano di ristrutturazione;

ritenuto, dunque, che il piano presentato dal ricorrente Suresh Gayan Kumar WARNAKULASURIYA possa essere omologato, con la previsione di soddisfazione integrale delle spese di procedura in prededuzione, siccome ivi indicate, nonché dei creditori privilegiati e di soddisfazione nella misura percentuale del 25,85 % dei creditori chirografari con la messa a disposizione della somma di € 325,00 al mese per la durata di 48 mesi (4 anni) e conseguenti pagamenti secondo quanto indicato nel piano di riparto;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto dal ricorrente Suresh Gayan Kumar WARNAKULASURIYA.

DISPONE che il ricorrente provveda ad eseguire le attività previste dal piano sotto la vigilanza del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C., il quale entro sei mesi dovrà predisporre una relazione sulle attività compiute e sullo stato dei pagamenti.

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle eventualmente iniziate siano sospese.

DISPONE il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano.

DISPONE che, a cura dell'organismo di composizione della crisi, sia data comunicazione al datore di lavoro del ricorrente Suresh Gayan Kumar WARNAKULASURIYA di provvedere alla erogazione della quota di retribuzione indicata nel piano attraverso bonifico sul conto corrente dedicato del ricorrente ed alla sospensione della cessione del quinto dello stipendio, con cessazione della relativa trattenuta retributiva.

DISPONE l'attribuzione al Gestore della Crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito della quota di retribuzione dedicata ai creditori e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 C.C.I.I.

DISPONE che, a cura del Gestore della Crisi, al piano e alla presente sentenza di omologa sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito *web* del Tribunale, previa cancellazione (nel piano, nella motivazione e/o nel dispositivo del presente provvedimento) dei seguenti dati sensibili o riservati: a) nominativo e dati anagrafici della figlia delle parti; nominativo del datore di lavoro.

DICHIARA chiusa la procedura.

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.

Verona, 20.11.2023

Il giudice delegato
Francesco Bartolotti

